

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2015, n. 23-2724

**Disposizioni regionali in materia di accertamento e ispezione degli impianti termici in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della l.r. 11 marzo 2015 n. 3.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Le modifiche normative intervenute in materia di impianti termici con l'emanazione del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e dal d.p.r. 16 aprile 2013 n. 74, che approva i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché ad opera dei decreti ministeriali 10 febbraio 2014 e 26 giugno 2014, hanno reso necessaria la rivisitazione della normativa regionale in materia di impianti termici al fine di assicurare la coerenza dei provvedimenti con le disposizioni statali da assumere come riferimento minimo inderogabile;

in particolare, ai sensi dell'articolo 13 bis del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale*), la clausola di cedevolezza prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, relativo al rendimento energetico nell'edilizia, è stata riformulata con la previsione che le disposizioni dello stesso d.l. 63/2013 si applichino *“alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma”*;

in conseguenza delle modifiche normative introdotte dalla suddetta normativa statale ed in particolare della diversa connotazione assunta dalla clausola di cedevolezza, le disposizioni adottate in materia di impianti termici con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2008 n. 35-9702, successivamente modificata dalle deliberazioni 25 maggio 2009, n. 13-11468, 15 ottobre 2012, n. 35-4745 e 2 luglio 2013, n. 15-6040, non trovano più applicazione;

considerato che la legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*), all'articolo 39, comma 1, lettera c), ha stabilito che, nel rispetto dei principi statali in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, la Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a *“disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici”*;

dato atto che con la deliberazione n. 13-381 del 6 ottobre 2014, modificata dalla d.g.r. 3 novembre 2014, n. 27-514, la Giunta Regionale ha provveduto a definire le nuove disposizioni operative per la costituzione e gestione del nuovo sistema di Catasto degli Impianti Termici (CIT) in attuazione del d.lgs.192/2005 e s.m.i. e del d.p.r. 74/2013, con la contestuale approvazione dei nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo di efficienza energetica;

considerato che l'articolo 10, comma 3, del d.p.r. 74/2013 stabilisce che le Regioni, tenendo conto delle peculiarità del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente, delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle specificità

ambientali, del contesto socio-economico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini possono:

- a) individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione;
- b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione e formazione professionale, tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi;
- c) assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici, nonché per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti stessi, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale.

Richiamato altresì il comma 4 del suddetto articolo 10 del d.p.r. 74/2013, che stabilisce che le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:

- a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici, anche in collaborazione con gli Enti locali e accessibile agli stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo, per i responsabili degli impianti e per i distributori di combustibile;
- b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica, favorendo la loro interconnessione;
- c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici nonché avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione;
- d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;

considerato che la deliberazione 25 maggio 2015, n. 17-1466, nel dettare le disposizioni attuative dell'articolo 39, comma 1, lettera l), della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 definisce le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 40, commi 1 e 2 della l.r. 3/2015:

- gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica;

- la Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati;

considerato che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, della l. r. 3/2015, le sanzioni in materia di energia previste dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale;

ravvisata l'opportunità che dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, sia condotta a cura delle Autorità competenti individuate nel documento allegato (Allegato 1), una campagna ispettiva su tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di sperimentare l'efficacia delle procedure e metodologie introdotte dal presente provvedimento;

dato atto che per lo svolgimento delle ispezioni degli impianti termici è destinata la somma complessiva di euro 200.000,00 a valere sulle risorse assegnate sull'UPB A19041, capitolo 140647/2015 (Assegnazione 100550), da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti (dati

ISTAT al 1° gennaio 2014) degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 15 ottobre 2015;

acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ed Autonomie locali ai sensi della l.r. 30/2006 in data 20 novembre 2015;

acquisito il parere della Commissione Consiliare competente in data 21 dicembre 2015;

visto il d.lgs. 192/2005 e s.m.i.;

vista la l.r. 11 marzo 2015 n. 3 “*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*”;

visto il d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

visto il d.p.r. 74/2013;

vista la d.g.r. n. 17-1466 del 25 maggio 2015;

vista la d.g.r. n. 13-381 del 6 ottobre 2014;

vista la d.g.r. n. 1-1450 del 25 maggio 2015;

tutto ciò premesso la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’Allegato 1 alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, recante “Disposizioni dirette a disciplinare le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici” in attuazione degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41 della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione);
- di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, sia condotta, a cura delle Autorità competenti di cui all’Allegato 1, una campagna sperimentale ispettiva su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di sperimentare l’efficacia delle procedure e metodologie introdotte;
- di dare atto che per lo svolgimento della suddetta campagna ispettiva degli impianti termici è destinata alle Autorità Competenti la somma di euro 200.000,00 a valere sull’UPB A19041, capitolo 140647/2015 (Assegnazione 100550), da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti (dati ISTAT al 1° gennaio 2014) degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 15 ottobre 2015;
- di dare mandato alla Direzione Competitività del Sistema regionale di provvedere al suddetto riparto e alla relativa attribuzione ai soggetti destinatari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

(omissis)

Allegato

**DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI  
ACCERTAMENTO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI  
in attuazione del d.p.r. 74/2013 e degli articoli 39, comma 1, lettera c), 40 e 41  
della l.r. 11 marzo 2015 n. 3**

## INDICE

ARTICOLO 1 - AMBITO DI INTERVENTO E FINALITÀ .....	3
ARTICOLO 2 - COORDINAMENTO CON LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI .....	3
ARTICOLO 3 - AUTORITÀ COMPETENTI.....	3
ARTICOLO 4 - ACCERTAMENTI .....	4
ARTICOLO 5 - ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI: GENERALITÀ .....	5
ARTICOLO 6 - ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI DOTATI DI BOLLINO VERDE.....	8
ARTICOLO 7 - ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI PRIVI DI BOLLINO VERDE.....	9
ARTICOLO 8 - VERIFICHE RICHIESTE DALL'UTENTE .....	10
ARTICOLO 9 - IMPIANTI TERMICI O GENERATORI DISATTIVATI .....	10
ARTICOLO 10 - SANZIONI.....	10
ARTICOLO 11 - CAMPAGNA SPERIMENTALE DI ISPEZIONI.....	11

### APPENDICE A

1. CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.....	13
2. CRITERI E MODALITÀ DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI .....	13
2.1 VERIFICHE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DELL'IMPRESA DI MANUTENZIONE .....	13
2.2. AVVIO DELL'ISPEZIONE PRESSO L'IMPIANTO.....	14
2.3 CRITERI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ISPEZIONE PRESSO L'IMPIANTO.....	15
3. ESEMPI DI NON CONFORMITÀ RILEVABILI .....	16
4. CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCLUSIONE DELLE ISPEZIONI.....	17
4.1 REDAZIONE E TRASMISSIONE DEL VERBALE DI SOPRALLUOGO E DELLA RELAZIONE TECNICA.....	17

## **Articolo 1**

### ***Ambito di intervento e finalità***

1. Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici<sup>1</sup> degli edifici, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione ai fini del contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, su tutto il territorio di competenza della Regione Piemonte.

## **Articolo 2**

### ***Coordinamento con le disposizioni ministeriali***

1. Per tutto quanto non riportato espressamente nel presente atto, i riferimenti normativi sono costituiti dal d.lgs. 192/2005 e s.m.i. in materia di rendimento energetico nell'edilizia, dal d.p.r. 74/2013 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*) e dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (*Norme in materia ambientale*).
2. Si richiamano altresì le "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e s.m.i. e del d.p.r. n. 74/2013" redatte dall'ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (di seguito "Linee Guida")<sup>2</sup>.

## **Articolo 3**

### ***Autorità competenti***

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della l.r. 11 marzo 2015 n. 3 (*Disposizioni regionali in materia di semplificazione*) e alla luce della legge regionale 29 ottobre 2015 n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" sono individuate quali Autorità competenti per gli accertamenti e le ispezioni, previste dalla normativa in materia di impianti termici, le Province e la Città Metropolitana di Torino. Le funzioni sono esercitate dalle Province in forma associata con riferimento ai seguenti ambiti territoriali ottimali:
  - 1) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 192/2005 modificato dall'articolo 2 del d.l. 63/2013 è definito "impianto termico": l'impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

<sup>2</sup> Le Linee Guida sono consultabili al seguente indirizzo web: [http://www.energiaenergetica.enea.it/doc/aspectti-comuni-sezione-regionale/Linee\\_guida\\_ispezioni\\_impianti\\_termici\\_DPR\\_74\\_2013.pdf](http://www.energiaenergetica.enea.it/doc/aspectti-comuni-sezione-regionale/Linee_guida_ispezioni_impianti_termici_DPR_74_2013.pdf)

- 2) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
  - 3) ambito 3: Cuneese.
2. L'Autorità competente effettua le attività cui al comma 1 con proprio personale o mediante affidamento del servizio all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Piemonte (di seguito ARPA), previa stipula di apposita convenzione, secondo quanto stabilito agli articoli 4, 6 e 7.
  3. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 1 della l. r. 3/2015 e del punto 11, Allegato C del d.p.r. 74/2013, le Autorità competenti e l'ARPA, dopo eventuale riqualificazione professionale, possono incaricare di eseguire gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici personale che abbia maturato esperienza significativa per conto delle loro Amministrazioni, o presso organismi da essi delegati, nell'attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti termici in materia di efficienza energetica.

#### **Articolo 4**

##### **Accertamenti**

1. Ai sensi dell'Allegato A al d.lgs. 192/2005 e s.m.i., l'accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto a verificare in via esclusivamente documentale, sulla base della documentazione a disposizione dell'Autorità Competente, che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti.
2. Qualora in fase di accertamento emergano anomalie, si procederà come segue:
  - a. in caso di carenze che possono determinare condizioni di pericolo immediato, l'Autorità Competente deve segnalare immediatamente l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL) che, ciascuno per la propria competenza, provvederanno ad adottare le iniziative più idonee, ivi compresa l'eventuale disattivazione dell'impianto, dandone comunicazione alla suddetta Autorità. I relativi oneri sono a carico del Responsabile dell'impianto<sup>3</sup>, che dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche all'Autorità medesima della riattivazione dello stesso;
  - b. in caso di mancato rispetto della normativa vigente che non generi situazioni di pericolo immediato, l'Autorità competente effettua un'ispezione con addebito a carico del Responsabile dell'impianto; l'ispettore, al termine del controllo, prescrive al Responsabile dell'impianto quali interventi dovranno essere eseguiti per ricondurre l'impianto a norma di legge, stabilendo un termine massimo per la loro esecuzione. Entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione all'Autorità medesima della loro esecuzione; qualora ciò non avvenga, verrà attivata la procedura di cui alla precedente lettera a);
  - c. in caso di difformità tra i dati in possesso dell'Autorità competente e le informazioni contenute nei rapporti trasmessi attraverso il CIT, l'Autorità competente comunica al

---

<sup>3</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'Allegato A, paragrafo 42, del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. e dell'Allegato 1, paragrafo 38, delle Linee Guida Enea, il Responsabile dell'impianto è l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. n. 74/2013.

Responsabile dell'impianto le incongruenze rilevate. Il Responsabile dell'impianto entro il termine massimo di 30 giorni deve comunicare le modifiche apportate per risolvere l'incongruenza. Il mancato rispetto del suddetto termine comporterà un'ispezione con addebito dei costi.

## Articolo 5

### ***Ispezioni degli impianti termici: generalità***

1. Sono sottoposti ad ispezione i soli impianti di cui all'art. 9, comma 2<sup>4</sup> del d.p.r. 74/2013.
2. Il Responsabile predisporre l'impianto in modo da rendere possibile l'esecuzione della verifica.
3. L'ispezione degli impianti termici avviene preferibilmente nei periodi di esercizio degli stessi, che per la climatizzazione invernale sono definiti in base alle zone climatiche individuate dal d.p.r. 412/93 e s.m.i.<sup>5</sup>
4. L'ispezione è comunicata al Responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante apposita cartolina di avviso, o con altro mezzo di preavviso idoneo a verificare la ricezione compresa la posta elettronica certificata, su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.
5. L'ispezione è comunicata da ARPA nel caso in cui l'attività sia affidata alla stessa.
6. La data programmata per l'ispezione può essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto con almeno 5 giorni di anticipo.
7. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al Responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo indicato nella Tabella 1 riportata all'articolo 7 a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento". L'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il Responsabile dell'impianto con le modalità sopra esposte.
8. Qualora non si riuscisse ad effettuare l'ispezione riprogrammata per causa imputabile al Responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma precedente, l'Autorità competente, su segnalazione dell'ispettore, provvede ad informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6,<sup>6</sup> del d.lgs. 23 maggio 2000 n.164 (*Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas*

---

<sup>4</sup> Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.p.r. 74/2013, le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 74/2013, l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito

per la Zona E): dal 15 ottobre al 15 aprile per 14 ore giornaliere;

per la Zona F) senza limitazioni.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'articolo 16 comma 6 del d.lgs. 164/2000 "*Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991*".

*naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e successive modifiche.*

9. Il Responsabile dell'impianto:

- a. può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia nel caso in cui non possa essere presente durante l'ispezione;
- b. ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore o installatore;
- c. deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e in particolare:
  - il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo dei rapporti di efficienza energetica;
  - le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art.7 commi 1, 2, 3 e 4 del d.p.r. n. 74/2013;
  - la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del d.m. 37/2008;
  - nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
- d. deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

10. L'ispettore

a. deve:

- presentarsi all'appuntamento nella data e nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 4 del presente articolo;
- essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova;
- annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
- controllare i parametri descritti nei rapporti di cui agli Allegati 8a (Rapporto di prova - Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma) e 8b (Rapporto di prova - Ispezione impianti con macchine frigorifere) delle "Linee Guida" per la tipologia di impianto ispezionata, compilando interamente il rapporto, comprensivo di eventuali allegati; il rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile dell'impianto e caricato sul CIT;
- soddisfare le eventuali richieste d'informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio;

b. deve verificare:

- le generalità del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 9;
- che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c. non deve:

- eseguire interventi sull'impianto;
- indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

11. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a titolo di riscossione all'ispettore.
12. In presenza di situazioni di pericolo immediato l'ispettore diffida l'utente dall'utilizzo dell'impianto e segnala immediatamente l'anomalia al Comune competente per territorio e agli Enti interessati (Vigili del Fuoco, ASL, INAIL), richiedendo la disattivazione dello stesso. Il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione, entro il termine massimo di 30 giorni, anche all'Autorità Competente dell'avvenuta riattivazione dello stesso. L'ispettore potrà decidere di rivedere l'impianto dopo l'esecuzione dei lavori prescritti. La seconda verifica non è onerosa.
13. Nel caso in cui, durante l'ispezione sui generatori a fiamma, venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti fissati dall'Allegato B del d.p.r. n. 74/2013 e s.m.i o dai provvedimenti regionali in materia di inquinamento atmosferico se maggiormente restrittivi, questo, entro 15 giorni, deve essere ricondotto entro i limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'art. 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. n. 74/2013. Il Responsabile dell'impianto, dopo l'intervento di manutenzione, dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 30 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto. Nel caso in cui la suddetta dichiarazione non venga inviata, l'Autorità Competente eseguirà una nuova ispezione con addebito.
14. Se durante l'intervento manutentivo di cui al comma precedente si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati dall'Allegato B al d.p.r. n. 74/2013 o dai provvedimenti regionali in materia di inquinamento atmosferico se maggiormente restrittivi, si applica quanto disposto all'art. 8, comma 7, del decreto<sup>7</sup>. L'installatore / manutentore dovrà inoltre provvedere ad inserire sul CIT<sup>8</sup> il nuovo generatore di calore e il relativo rapporto di controllo alla prima accensione.
15. Se il Responsabile dell'impianto non provvede ad applicare quanto disposto all'art. 8, comma 7, del decreto, è punito con la sanzione amministrativa prevista al comma 5 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005<sup>9</sup> e s.m.i. e deve comunque provvedere alla sostituzione secondo i

---

<sup>7</sup> Ai sensi dell'art. 8, comma 7, del d.p.r. 74/2013 "I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica".

<sup>8</sup> La d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381 dispone che "la trasmissione per via telematica del rapporto di controllo di efficienza energetica e dei dati del libretto di impianto nel Catasto degli impianti termici debba avvenire non oltre i 60 giorni successivi a quello della loro redazione, fatta eccezione per la prima fase di implementazione del suddetto Catasto - comprendente il periodo dal 15 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 - in cui la trasmissione potrà avvenire entro 90 giorni";

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e s.m.i. "Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".

termini del citato decreto. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, l'Autorità competente provvederà ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dal citato art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164.

16. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il Responsabile dell'impianto esegue gli interventi entro 60 giorni. Questo termine, su richiesta del Responsabile dell'impianto termico all'Autorità Competente, può essere prorogato di altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il Responsabile dell'impianto dovrà dare comunicazione all'Autorità Competente, entro il termine massimo di 30 giorni, dell'avvenuto adeguamento dell'impianto.
17. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete e il Responsabile dell'impianto ometta di dare la comunicazione di cui al comma 16, l'Autorità competente provvederà ad informare l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dal citato art. 16, comma 6, del d.lgs. 23 maggio 2000 n.164.
18. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il Responsabile dell'impianto, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore / installatore l'aggiornamento della scheda identificativa e la compilazione del libretto di impianto sul CIT.
19. Se il Responsabile dell'impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di ispezione, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque è successivamente notificato all'interessato.
20. Nel caso in cui, durante le ispezioni, sia accertata la presenza di irregolarità che non rientrano nella sfera di competenza, tali irregolarità saranno riportate sul verbale e saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti.

## **Articolo 6**

### ***Ispezioni degli impianti dotati di bollino verde***

1. Per gli impianti dotati di bollino verde, le ispezioni, condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 3, comma 2, non sono onerose, fatti salvi i casi specifici individuati dagli articoli 4 e 5.
2. Le ispezioni sono programmate in modo tale da garantire la verifica delle imprese di manutenzione qualificate a operare sul CIT, secondo criteri di priorità che tengono conto, delle esigenze delle Province e della Città Metropolitana e degli esiti di precedenti verifiche.
3. Le ispezioni sono volte:
  - a. ad accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo tecnico e secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - b. a verificare la sussistenza dei requisiti per operare delle imprese di manutenzione;
  - c. a verificare la correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.
4. Le ispezioni degli impianti dotati di bollino verde sono svolte secondo la metodologia di cui all'Appendice A.

5. Se le ispezioni sono condotte da ARPA, la stessa provvede a redigere, al termine della campagna, una relazione tecnica conclusiva da inviare all'Autorità competente.
6. Se ARPA riscontra irregolarità in relazione all'attività di conduzione, manutenzione e acquisizione dell'incarico di terzo responsabile, provvede a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente.

## **Articolo 7**

### ***Ispezioni degli impianti privi di bollino verde***

1. Per gli impianti privi di bollino verde, le ispezioni, condotte secondo le modalità disciplinate dall'art. 3, comma 2, sono onerose.
2. L'ispezione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. 74/2013, è onerosa ed i relativi costi, riportati nella seguente Tabella 1, sono a carico del Responsabile dell'impianto, e tengono conto della potenza degli impianti controllati e delle spese di procedimento (da intendersi come spese di notifica e spese di caricamento dei verbali di controllo su sistema informativo).

TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CLASSI DI POTENZA [kW ]	ONERI PER L'ISPEZIONE [€]
<b>IMPIANTI DOTATI DI GENERATORI DI CALORE A FIAMMA, POMPE DI CALORE, MACCHINE FRIGORIFERE, SCAMBIATORI DI CALORE</b>	<b>Pn &lt; 35</b>	<b>120</b>
	<b>35 ≤ Pn &lt; 100</b>	<b>140</b>
	<b>100 ≤ Pn &lt; 350</b>	<b>200</b>
	<b>Pn ≥ 350</b>	<b>250</b>
<b>COGENERAZIONE</b>	<b>PeI &lt; 50</b>	<b>160</b>
	<b>50 ≤ PeI &lt; 1000</b>	<b>210</b>
	<b>PeI ≥ 1000</b>	<b>300</b>
<b>MANCATO APPUNTAMENTO</b>		<b>METÀ DELL'IMPORTO CORRISPONDENTE ALLA FASCIA DI POTENZA MINORE</b>

*Tabella 1 (Tariffe delle ispezioni con addebito)*

*NB: per Classi di Potenza si deve considerare la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi ispezionabili al servizio della singola unità immobiliare*

3. A seguito dell'ispezione, il Responsabile dell'impianto dovrà attivarsi per provvedere, mediante l'impresa incaricata della manutenzione, al caricamento del libretto di impianto e/o del rapporto di controllo di efficienza energetica sul CIT entro i termini di cui alla d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381<sup>10</sup>.
4. Gli impianti che, all'atto dell'ispezione, risultino in possesso del rapporto di controllo di efficienza energetica eseguito in data antecedente alla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, e in corso di validità, non saranno soggetti ad alcun onere di spesa.

<sup>10</sup> Cfr. nota 5.

L'esecuzione in data antecedente alla comunicazione dovrà essere comprovata mediante fattura o scontrino fiscale o altra documentazione analoga.

5. Se alla data dell'ispezione risultano già decorsi i termini di cui alla d.g.r. 6 ottobre 2014, n. 13-381<sup>11</sup> per l'inserimento dei dati sul CIT del rapporto di cui al comma precedente, il manutentore dovrà provvedere entro il termine perentorio di 15 giorni dall'ispezione al caricamento sul CIT.

## **Articolo 8**

### ***Verifiche in materia di efficienza energetica richieste dall'utente***

1. Le ispezioni su impianti centralizzati eseguite a seguito della richiesta scritta sono effettuate con addebito, indipendentemente dal fatto che l'impianto stesso risulti o meno in possesso di regolare rapporto di controllo di efficienza energetica. La richiesta potrà prevedere anche la verifica dei valori massimi invernali e minimi estivi della temperatura ambiente in coerenza con l'articolo 3 del d.p.r. 74/2013. Nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia, l'onere di spesa per l'ispezione è posto a carico del richiedente; se l'ispezione dovesse rilevare anomalie, l'onere di spesa è posto a carico del responsabile dell'impianto. Il costo è quello riportato - per la specifica tipologia di impianto - nella Tabella 1 di cui all'art. 7.

## **Articolo 9**

### ***Impianti termici o generatori disattivati***

1. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o dismissione dell'impianto termico, senza che questa sia stata preventivamente segnalata dal Responsabile dell'impianto a seguito della ricezione della comunicazione di ispezione, l'ispettore annoterà sul rapporto di ispezione la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CIT. In tal caso, l'Autorità competente addebiterà al Responsabile dell'impianto, a titolo di rimborso spese, un costo pari alla metà dell'importo corrispondente alla fascia di potenza minore, come riportato nella Tabella 1 di cui all'articolo 7.

## **Articolo 10**

### ***Sanzioni***

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative in vigore<sup>12</sup>, si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

---

<sup>11</sup> Cfr. nota 5.

<sup>12</sup> Si riportano le normative in vigore alla data di pubblicazione delle presenti Disposizioni:

- ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge 10/1991 "Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso".
- ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 "Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle

2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvedono le Province e la Città Metropolitana di Torino.
3. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della l.r. 3/2015 i proventi delle sanzioni sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c) e g)<sup>13</sup> della legge medesima.

## Articolo 11

### ***Campagna sperimentale di ispezioni***

1. A partire dalla data della pubblicazione del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2016, è condotta, a cura dei soggetti di cui all'art. 3, una campagna ispettiva su tutto il territorio regionale, con l'obiettivo di sperimentare l'efficacia delle procedure e metodologie introdotte.
2. Per la campagna sperimentale di ispezioni, da attuarsi ai sensi di cui all'art. 7, è destinata alle Autorità Competenti la somma di euro 200.000,00 a valere sull'UPB A19111, capitolo 140647/2015 (Assegnazione 100550), da ripartire proporzionalmente al numero degli abitanti degli ambiti territoriali ottimali e della Città Metropolitana e al numero di impianti presenti sul CIT al 15 ottobre 2015.
3. Al termine della campagna sperimentale di ispezioni, l'Autorità competente provvede a redigere una relazione conclusiva da inviare alla Regione Piemonte, che consenta di valutare la congruità dell'operato della stessa.

---

*operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro".*

- ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 "L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti".

<sup>13</sup> La l.r. 3/2015, all'articolo 39, comma 1, lettere c) e g) così recita: "In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:

c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;  
g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini.



## **Appendice A**

### **METODOLOGIA PER LE ISPEZIONI SULLE IMPRESE DI MANUTENZIONE ABILITATE AL RILASCIO DEL BOLLINO VERDE**

## 1. CRITERI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI

La selezione delle imprese avviene secondo criteri di priorità che possono tenere conto del numero di bollini rilasciati per categoria di impianto, della tipologia di impianto/combustibile, delle esigenze delle Province e della Città Metropolitana e degli esiti di precedenti verifiche.

La selezione, secondo le modalità descritte, potrà essere condotta esaminando i rapporti di controllo di efficienza energetica. Per tale operazione si utilizzerà l'applicativo CIT, di concerto con l'Autorità Competente.

## 2. CRITERI E MODALITÀ DI AVVIO E SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI

L'ispezione è condotta in modo tale da:

- a. accertare la rispondenza delle condizioni di esercizio e manutenzione rispetto a quanto dichiarato nel rapporto di controllo di efficienza energetica;
- b. verificare la sussistenza dei requisiti per operare delle imprese di manutenzione;
- c. verificare la correttezza e regolarità dell'operato delle imprese di manutenzione, anche per quanto riguarda il caricamento dei dati sul CIT.

Allo scopo di perseguire le suddette finalità, l'ispezione può essere svolta presso la sede di installazione di uno o più impianti con bollino verde rilasciato dall'impresa di manutenzione abilitata nonché presso la sede dell'impresa.

Nel dettaglio si opererà attraverso il controllo di almeno un impianto provvisto di bollino verde rilasciato dall'impresa di manutenzione selezionata. Le attività di verifica consistiranno nell'esame visivo della centrale termica e dell'impianto, e nel controllo del rendimento di combustione dell'eventuale generatore di calore, anche mediante l'esecuzione di misurazioni tecniche che ne accertino l'effettiva rispondenza dello stato e del funzionamento rispetto ai controlli eseguiti dai manutentori in occasione del rilascio del bollino verde.

### 2.1 Verifiche della sussistenza dei requisiti dell'impresa di manutenzione

L'impresa di manutenzione deve risultare:

- iscritta al Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 4 del d.m. 37/2008<sup>14</sup> per operare sugli

---

<sup>14</sup> Il d.m. 37/2008 all'articolo 3, comma 1 (Imprese abilitate), così recita: "Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4".

Il comma 1, dell'articolo 4 (Requisiti tecnico - professionali) così dispone:

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
  - a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
  - b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di

- impianti di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), oppure lettera e)<sup>15</sup>, oppure entrambe le lettere;
- in possesso dei titoli abilitativi necessari alla conduzione, manutenzione e assunzione dell'incarico di terzo responsabilità su impianti termici.

Tale verifica potrà essere svolta anche consultando la Camera di Commercio.

## 2.2. Avvio dell'ispezione presso l'impianto

L'Autorità competente, comunica l'ora e il luogo dell'ispezione:

- all'impresa di manutenzione che ha rilasciato il bollino verde e al Responsabile dell'impianto (ovvero terzo responsabile quando nominato).

Ai fini dell'ispezione, l'impresa di manutenzione dovrà assicurare la presenza di un tecnico abilitato ad operare sull'impianto e rendere disponibile:

- la visura ordinaria dell'impresa presso la Camera di Commercio;
- l'elenco e i certificati di taratura della strumentazione utilizzata;
- nel caso di generatori a fiamma, la strumentazione necessaria per l'esecuzione delle analisi dei prodotti della combustione e della misurazione dell'indice di fumosità (Bacharach) e di quanto necessario per operare sull'impianto;
- la copia del patentino di abilitazione per la conduzione di impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW (art. 287 del d. lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- i documenti attestanti il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in caso di assunzione di incarichi di terzo responsabile per impianti di potenza superiore ai 350 kW;
- la documentazione prevista dall'eventuale ulteriore normativa di settore.

L'Autorità competente, richiede altresì al Responsabile dell'impianto termico di rendere disponibile, in occasione dell'ispezione, tutta la documentazione relativa all'impianto (es. libretto di impianto/centrale, rapporto di controllo di efficienza energetica, dichiarazione di conformità, C.P.I., ecc....).

---

inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

<sup>15</sup> Il dm 37/2008 all'articolo 1 (Ambito di applicazione), comma 1, stabilisce che il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Tra gli impianti classificati al comma 2 sono previsti alla lettera c) gli "impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali" e alla lettera e) gli "impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali".

## 2.3 Criteri e modalità di svolgimento dell'ispezione presso l'impianto

### a. Verifica della documentazione dell'impianto

Viene accertata la rispondenza tra quanto dichiarato nel rapporto di controllo di efficienza energetica e l'effettiva disponibilità della documentazione tecnica a corredo. Nello specifico, saranno esaminati:

- Il libretto di impianto ai sensi del d.m. 10 febbraio 2014 e della d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13 - 381;
- Il rapporto di controllo di efficienza energetica ai sensi del d.m. 10 febbraio 2014 e della d.g.r. 6 ottobre 2014 n. 13 - 381;
- la dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. 37/2008;
- il libretto uso/manutenzione del generatore di calore e/o del bruciatore;
- nei casi previsti, la documentazione relativa alla Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto.

### b. Esame visivo e controllo della centrale termica e dell'impianto

Viene accertata la rispondenza tra quanto dichiarato nel rapporto di controllo di efficienza energetica e l'effettivo stato della centrale termica e dell'impianto.

### c. Verifica del rendimento di combustione nel caso di generatori a fiamma

Viene eseguito il controllo del rendimento di combustione. Allo scopo il tecnico dell'impresa di manutenzione dovrà effettuare le manovre idonee per portare l'impianto nella condizione ottimale per l'esecuzione della prova fumi in conformità a quanto previsto dalla UNI 10389-1 e successivi aggiornamenti.

### **Impianto termico di qualsiasi potenza**

- Temperatura fumi (°C)
- Temperatura dell'aria comburente (°C)
- O<sub>2</sub> (%)
- CO<sub>2</sub> (%)
- Bacharach (n)
- CO (ppm)
- Rendimento di combustione (%)
- Tiraggio (Pa) in caso di apparecchi a gas di tipo B a tiraggio naturale
- NO<sub>x</sub> (ppm)

Il controllo del rendimento di combustione potrà essere effettuato dall'ispettore secondo le procedure previste dalla norma UNI 10389-1, utilizzando la propria strumentazione e valutando la coerenza di quanto rilevato con quanto indicato nel rapporto di controllo di efficienza energetica.

### d. Verifica dei requisiti di sicurezza

Viene eseguito il controllo visivo e documentale sul rispetto dei requisiti di sicurezza degli impianti termici in riferimento alle norme tecniche e alla legislazione vigente.

e. Verifica di adeguatezza della strumentazione tecnica nel caso di generatori a fiamma

Viene verificato che la strumentazione utilizzata per l'effettuazione delle prove di combustione sia dotata di certificati di taratura secondo le modalità e le periodicità previste dalle norme vigenti.

In particolare saranno considerati gli strumenti multifunzione posseduti come indicati dalla norma UNI 10389-1 e successivi aggiornamenti, anche per quanto riguarda specifiche richieste dettate dalla normativa regionale (es. cella per la misura degli NO<sub>x</sub>).

Possono essere poi verificati altri strumenti come il cronometro e lo strumento di prelievo per la misura dell'indice di fumosità.

### 3. ESEMPI DI NON CONFORMITÀ RILEVABILI

Sono di seguito riportati, a titolo esemplificativo, i casi di non conformità rilevabile nel corso delle ispezioni.

<b>ESEMPI DI NON CONFORMITÀ RELATIVI AI REQUISITI DELLE IMPRESE</b>
L'impresa conduce impianti con potenza superiore a 232 kW ma nessun dipendente è in possesso del patentino di conduzione (art. 287, d.lgs. 152/2006)
L'impresa è stata nominata terzo responsabile per impianti con potenza superiore a 350 kW, e non è in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente
L'impresa delega la figura di terzo responsabile ad un'altra impresa
Dalla visura camerale risulta che l'impresa non possiede l'abilitazione di cui alle lettere c) ed e) (DM 37/08 art. 3)

<b>ESEMPI DI NON CONFORMITÀ RELATIVE ALLA CORRETTEZZA DELL'OPERATO</b>
Tutti o alcuni degli strumenti utilizzati dall'impresa per l'analisi di combustione non sono corredati da un certificato di taratura valido (Rif. UNI 10389-1) o non rispondono a quanto richiesto dalla normativa vigente (rif.: UNI 10389-1, paragrafo 1.5)
Il rapporto di efficienza energetica non è stato correttamente caricato sul CIT
Il libretto di impianto non è stato correttamente compilato

<b>ESEMPI DI NON CONFORMITÀ SULLA RISPONDENZA TRA QUANTO RILEVATO E QUANTO DICHIARATO NEL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA</b>
Anomalie nella compilazione dei campi relativi al <b>responsabile dell'impianto</b> tali da non consentirne l'identificazione
Anomalie nella compilazione dei campi di <b>identificazione dell'impianto</b> tali da non consentirne l'identificazione
Anomalie nell'assegnazione del <b>codice impianto e del bollino verde</b> .

Errata indicazione dell'idoneità del <b>locale di installazione</b> (es. stato e dimensioni delle aperture di ventilazione, rispetto della normativa anti-incendio, ...).
Errata indicazione dello stato del <b>generatore di calore</b> (es. stato degli organi di controllo, regolazione e sicurezza, del vaso di espansione, ...)
Errata indicazione dello stato dei <b>sistemi di adduzione o eventuale stoccaggio del combustibile</b>
Errata indicazione dello stato del <b>sistema di evacuazione dei prodotti della combustione</b>
Anomalie nel controllo del <b>rendimento di combustione e analisi fumi</b> rispetto a quanto previsto dalla norma UNI 10389-1
Anomalie nella compilazione dei campi " <b>Osservazioni</b> " (es. omissioni o indicazioni incoerenti rispetto a quanto riportato nel resto del rapporto di controllo di efficienza energetica) <sup>16</sup>
Anomalie nella compilazione del campo " <b>Raccomandazioni</b> " (es. omissioni o indicazioni incoerenti rispetto a quanto riportato nel resto del rapporto di controllo di efficienza energetica) <sup>15</sup>
Anomalie nella compilazione del campo " <b>Prescrizioni</b> " (es. omissioni o indicazioni incoerenti rispetto a quanto riportato nel resto del rapporto di controllo di efficienza energetica) <sup>15</sup>
Anomalie nell'indicazione <b>dell'esito del controllo</b> (es. omissioni o indicazioni incoerenti rispetto a quanto riportato nel resto del rapporto di controllo di efficienza energetica)
Anomalie nella compilazione dei campi relativi al <b>tecnico che ha effettuato il controllo</b> tali da non consentirne l'identificazione

#### 4. CRITERI E MODALITA' PER LA CONCLUSIONE DELLE ISPEZIONI

##### 4.1 Redazione e trasmissione del verbale di sopralluogo e della relazione tecnica

L'ispettore, a conclusione del sopralluogo, compila e rilascia copia di relativo verbale conforme alle "Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto

<sup>16</sup> Si riportano di seguito le precisazioni contenute nelle note al d. m. 10 febbraio 2014:

1. Nello spazio Osservazioni si devono indicare le cause dei dati negativo rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere il problema.
2. Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.
3. Nello spazio Prescrizioni si devono indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, e da richiedere la messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile.

Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI e PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente ma foro di ventilazione esistente di 1.000 cm<sup>2</sup> da portare a 3.000 cm<sup>2</sup>).

legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.p.r. 74/2013". L'ispettore dovrà inoltre compilare sul CIT (Catasto Impianti Termici) della Regione Piemonte l'apposita scheda di ispezione di impianto termico.

Sulla base delle risultanze del sopralluogo, valutati gli eventuali rilievi effettuati e la documentazione fornita, l'ispettore predispone, al termine della campagna ispettiva, una relazione tecnica conclusiva da inviarsi all'Autorità competente, anche attraverso il CIT.